



STATUTO

UST CISL Monza Brianza Lecco

Approvato

Statuto approvato dal 1° Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale CISL Monza Brianza Lecco, 21 -22 marzo 2013; modificato dal 2° Congresso UST, 6-7 aprile 2017; adeguato allo Statuto Confederale dal Consiglio Generale Ust Cisl Monza Brianza Lecco del 6 novembre 2017.

INDICE

Capitolo I - COSTITUZIONE

Articolo 1	pag. 2
Articolo 2	pag. 2

Capitolo II - DIRITTI E POTERI DEGLI ISCRITTE/I

Articolo 3	pag. 2
------------	--------

Capitolo III - POTERI E FUNZIONI DELLA UST

Articolo 4	pag. 3
Articolo 5	pag. 3-4
Articolo 6	pag. 4
Articolo 7	pag. 4

Capitolo IV - ORGANI DELL'UNIONE SINDACALE TERRITORIALE

Articolo 8	pag. 4
Articolo 9 - Il Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale	pag. 5
Articolo 10	pag. 5
Articolo 11	pag. 5
Articolo 12	pag. 5
Articolo 13	pag. 5-6
Articolo 14 - Il Consiglio Generale	pag. 6
Articolo 15	pag. 6
Articolo 16	pag. 6-7
Articolo 17	pag. 7
Articolo 18	pag. 7
Articolo 19 - Il Comitato Esecutivo	pag. 7-8
Articolo 20 - La Segreteria dell'Unione	pag. 8-9
Articolo 21 - Il Collegio dei Sindaci	pag. 9

Capitolo V - INCOMPATIBILITÀ - ROTAZIONE - LIMITI DI ETÀ' - ELEGGIBILITÀ - COOPTAZIONI

Articolo 22	pag. 10
Articolo 23	pag. 10

Capitolo VI - FINANZE ED AMMINISTRAZIONE

Articolo 24	pag. 10-11
Articolo 25	pag. 11
Articolo 26 - Patrimonio	pag. 11
Articolo 27	pag. 11

Capitolo VII - ENTI - ASSOCIAZIONI - SERVIZI

Articolo 28	pag. 11-12
Articolo 29	pag. 12

Capitolo VIII - MODIFICHE STATUTARIE

Articolo 30	pag. 12
-------------	---------

Capitolo IX - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Articolo 31	pag. 12
-------------	---------

Capitolo X - NORME GENERALI

Articolo 32	pag. 13
Articolo 33	pag. 13
Articolo 34 - Norma Transitoria	pag. 13
Articolo 35	pag. 13

Capitolo I

COSTITUZIONE

Articolo 1 (*vedi art. 1 del Regolamento*)

È costituita l'Unione Sindacale Territoriale Monza Brianza Lecco. Essa è una articolazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) e conseguentemente della USR-CISL della Lombardia; segue i principi ed attua gli scopi degli articoli 2 e 3 dello Statuto Confederale.

L'attività della UST, in quanto articolazione della CISL, esclude qualsiasi scopo di lucro.

Articolo 2

Fanno parte dell'Unione Sindacale Territoriale le Federazioni Territoriali di Categoria le cui Federazioni Nazionali aderiscono alla CISL.

Capitolo II

DIRITTI E POTERI DEGLI ISCRITTE/I

(*vedi art. 2 del Regolamento*)

Articolo 3

L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera e individuale di ciascun lavoratore che di essa condivide principi e finalità.

Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno, inoltre, il diritto a ricevere tempestivamente la tessera di iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e a usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno il diritto a essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e a esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, e in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, a operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statuari e a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi di iscrizione al sindacato, con le modalità e nell'ammontare definiti dalla Categoria di appartenenza.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Capitolo III

POTERI E FUNZIONI DELLA UST

Articolo 4

L'Unione Sindacale Territoriale esplica, sul piano di propria competenza, le funzioni che l'Articolo 3 dello Statuto confederale assegna alla Confederazione, e promuove le azioni sindacali necessarie al conseguimento dei relativi obiettivi.

In particolare:

- a) esercita, nei confronti degli organi pubblici e delle controparti, la rappresentanza degli interessi generali delle lavoratrici/lavoratori nel territorio di competenza e la funzione di stimolo, collegamento, coordinamento e assistenza nei confronti degli organi di categoria che ne fanno parte, ai fini del miglior assolvimento dei loro compiti;
- b) promuove la costituzione e lo sviluppo, in ogni ambiente di lavoro, degli organismi di Categoria, d'intesa con le competenti Federazioni, conformemente alla lettera e allo spirito del successivo articolo 6;
- c) esercita la rappresentanza diretta delle Categorie solo in quanto da esse delegata, oppure autonomamente (previa intesa con la competente Federazione regionale e nazionale) nei casi di inesistenza o di palese carenza degli organi interessati, dinanzi ai pubblici poteri, alle varie istituzioni, alle controparti, alle altre organizzazioni sindacali di lavoratrici/lavoratori, per interessi particolari di Categoria e per questioni di interesse generale, ferma restando la rappresentanza di cui al precedente punto a);
- d) propone alle Federazioni nazionali, anche attraverso le strutture di Categoria regionali, l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari a carico di organismi o dirigenti di Categoria, nell'ipotesi di gravi inadempienze;
- e) esplica la necessaria verifica sulla vita democratica degli organi categoriali, alle riunioni dei quali ha facoltà di partecipare con propri dirigenti;
- f) attua iniziative in campo organizzativo e formativo per nuove adesioni alla CISL e per la formazione degli aderenti, con particolare attenzione ai giovani;
- g) promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne, al fine di garantire una piena partecipazione, con particolare attenzione alla parte sottorappresentata, atta a creare una equilibrata presenza negli organismi dell'Organizzazione e nelle rappresentanze esterne;
- h) realizza per i propri iscritti e loro famigliari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi, del tempo libero, culturali, ecc.) sulla base degli indirizzi confederali e nell'ambito del coordinamento della USR;
- i) promuove e produce direttamente o tramite le proprie strutture, l'edizione di pubblicazioni, riviste, giornali, periodici ed altri strumenti informativi allo scopo di informare i propri iscritti e l'opinione pubblica sulle iniziative e le attività sindacali e culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le medesime finalità.

Articolo 5

Per la migliore esplicazione delle sue funzioni, l'Unione Sindacale Territoriale può articolarsi in Zone.

Il Consiglio Generale è competente a decidere su detta articolazione, sulla definizione degli organismi di zona e sui criteri per la loro formazione: ne fissa, inoltre, compiti e funzioni.

Le zone non costituiscono istanza congressuale nei riguardi del Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale.

Le zone non possono contrarre obbligazione alcuna per conto dell'Unione Sindacale Territoriale.

L'attività di ogni zona può essere coordinata da uno o più operatori a tempo pieno designati dalla Segreteria Territoriale.

Articolo 6

Le Federazioni Territoriali di Categoria esercitano la loro autonomia funzionale nel quadro del presente Statuto e delle direttive delle rispettive Federazioni nazionali.

Per le azioni intercategoriale o di solidarietà deve essere obbligatoriamente sentito il parere della Segreteria dell'Unione, la quale può sottoporre le decisioni prese dagli organi direttivi dei Sindacati territoriali di Categoria od organismi similari interessati, all'esame del Consiglio Generale da convocarsi, se nel caso, in sessione straordinaria.

Per le azioni sindacali che riguardino settori pubblici, servizi essenziali, servizi previdenziali e assistenziali, che debbono culminare in scioperi, deve essere informata preventivamente la segreteria UST, la quale, verificata la congruità con le norme vigenti in materia di sciopero, in presenza di eventuale difformità rispetto alle stesse, potrà sottoporre la questione all'esame degli organismi statuari.

Articolo 7

Le Federazioni Territoriali di Categoria devono comunicare alla Segreteria dell'Unione:

- i cambiamenti sopravvenuti nei loro organismi;
- le riunioni dei loro Consigli Generali, alle quali la UST ha facoltà di partecipare;
- periodicamente, nel corso di ciascun anno, i loro iscritti, l'ammontare dei contributi raccolti e presentare annualmente i loro bilanci consuntivi e preventivi. Su ciò la Segreteria dell'Unione ha facoltà di verifica.

Le Federazioni Territoriali di Categoria promuovono e curano l'attuazione degli indirizzi nazionali ai vari livelli dell'organizzazione e realizzano i necessari interventi verso eventuali politiche e comportamenti difformi, violazioni statuarie, inadempienze organizzative.

Capitolo IV

ORGANI DELL'UNIONE SINDACALE TERRITORIALE

(vedi artt. 4-5-8-10 del Regolamento)

Articolo 8

Sono organi dell'Unione:

- il Congresso
- il Consiglio Generale
- il Comitato Esecutivo
- la Segreteria
- il Collegio dei Sindaci

IL CONGRESSO DELL'UNIONE SINDACALE TERRITORIALE

Articolo 9

Il Congresso dell'Unione è il massimo organo deliberante dell'Unione Sindacale Territoriale.

Esso si riunisce in via ordinaria ogni 4 (quattro) anni in corrispondenza con la convocazione del Congresso Confederale, salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso dell'Unione può essere richiesta:

- dal Consiglio Generale, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
- da 1/3 degli iscritti, i quali firmano la richiesta a mezzo delle Federazioni Territoriali di Categoria. Questi sono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Articolo 10

Il Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale è composto dalle delegate/delegati eletti dai congressi delle Federazioni Territoriali di Categoria. Partecipano inoltre, con solo diritto di parola, in quanto non delegate/delegati i componenti del Consiglio Generale uscente e subentranti a qualsiasi titolo.

Articolo 11

Partecipano al Congresso dell'Unione le Federazioni territoriali di Categoria di 1^a affiliazione secondo lo Statuto ed il Regolamento confederale, che sono in regola con il tesseramento confederale secondo le norme fissate dal Consiglio Generale confederale.

La FNP partecipa al congresso della UST con un numero di delegati definiti in base alle norme previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto e dal Regolamento congressuale confederale.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni tese a favorire una equilibrata rappresentanza di genere.

Articolo 12

L'ordine del giorno del Congresso è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria. Per l'ordine dei lavori valgono le norme del regolamento congressuale dell'Unione.

Articolo 13

Il Congresso dell'Unione

- fissa l'indirizzo generale dell'Unione Sindacale Territoriale;
- si pronuncia sulla relazione della Segreteria;
- elegge i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- elegge le delegate/delegati al Congresso dell'Unione Sindacale Regionale;
- elegge il Collegio dei Sindaci;
- approva lo Statuto della UST e relative modifiche.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice, salvo i casi di maggioranza qualificata espressamente previsti dal presente Statuto.

IL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 14

Il Consiglio generale è l'organo deliberante dell'Unione tra un Congresso e l'altro. Esso si riunisce di norma quattro volte all'anno e ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività dell'Unione, nell'ambito delle deliberazioni del Congresso e delle decisioni Confederali.

Il Consiglio Generale elegge, nel suo interno, con votazioni separate e distinte:

- il Segretario Generale;
- l'eventuale Segretario Generale Aggiunto;
- i componenti di Segreteria;
- il Comitato Esecutivo.

Al Consiglio Generale spetta inoltre:

- di convocare il Congresso in sessione ordinaria in concomitanza al Congresso Confederale e il Congresso in sessione straordinaria, nonché di approvare lo schema della relazione politica e finanziaria che la Segreteria dell'Unione sottoporrà al Congresso ed il regolamento congressuale;
- di emanare il regolamento di attuazione dello Statuto territoriale, in armonia con le disposizioni regionali e confederali;
- di eleggere i rappresentanti della UST nel Consiglio Generale Regionale;
- di esaminare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione;
- di nominare il presidente del Collegio dei Sindaci;
- di nominare la rappresentante del Coordinamento Femminile della UST, su proposta della Segreteria, sentito il Coordinamento Femminile.

Le decisioni del Consiglio, salvo quelle previste nel presente Statuto e dagli Statuti dei livelli superiori a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Generale è necessario che al momento della votazione siano presenti la metà + 1 (uno) dei componenti.

Articolo 15

Il Consiglio Generale ha facoltà di cooptare al suo interno, con delibera adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti per un massimo del 5% dell'organismo.

Articolo 16

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente, a richiesta di 1/3 dei componenti del Consiglio Generale o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale e in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria.

I componenti del Consiglio hanno il dovere di intervenire a tutte le sedute.

Le assenze devono essere giustificate.

La Segreteria ha facoltà di far intervenire al Consiglio esperti per particolari materie in discussione.

Articolo 17

Il Consiglio Generale della UST è composto da componenti eletti al Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

Il regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti e il numero di componenti da eleggere in sede congressuale. Stabilisce, inoltre, il numero e la modalità di individuazione dei componenti di diritto e designati, il numero e la modalità di individuazione dei rappresentanti di Enti, Associazioni e Servizi.

La componente elettiva dovrà comunque essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste e quelli derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia dei pensionati nel Consiglio Generale, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al comma precedente.

Tutti i componenti del Consiglio Generale hanno diritto al voto.

Possono candidarsi per essere eletti nel Consiglio Generale e alle cariche direttive, tutte le iscritte/iscritti dell'Unione Sindacale Territoriale, tranne coloro che sono già componenti di diritto a norma del presente articolo.

Qualora un rappresentante di diritto venga eletto componente la Segreteria dell'Unione ed opti per quest'ultima carica, rimane di diritto componente il Consiglio Generale UST anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario dell'Unione.

I componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria della UST, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 18

Il Consiglio Generale può costituire Commissioni di lavoro, proposte dalla Segreteria e disciplinate dal regolamento di attuazione.

IL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 19

Il Comitato Esecutivo provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale.

L'Esecutivo si riunisce di norma ogni 2 mesi ed è convocato dalla Segreteria dell'Unione o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti l'Esecutivo stesso.

Il Comitato Esecutivo, su proposta della Segreteria, provvede:

- ad esaminare e approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione;
- a verificare le linee programmatiche ed approvare gli Statuti e la relazione morale degli Enti, delle Associazioni e delle Società della CISL Territoriale;
- alla ratifica, in apposita sessione annuale, dei bilanci, di Enti, Associazioni e Società collaterali alla UST, fermo restando quanto previsto in sede giuridica per l'approvazione dei loro bilanci;
- all'esame periodico dello stato dei rapporti finanziari e di coordinamento fra l'Unione e le Federazioni di Categoria Territoriali;
- a deliberare il regolamento territoriale per il trattamento economico e normativo dei Dirigenti e degli Operatori della Cisl;
- alla designazione dei rappresentanti dell'Organizzazione in Enti non categoriali ove è prevista, per legge o per regolamento, la rappresentanza sindacale, tenendo presente l'esigenza di assicurare:
 - la massima funzionalità degli organi sindacali;
 - il più alto grado di rappresentatività e di competenza;
 - la piena autonomia del sindacato.

Per la designazione dei rappresentanti categoriali sono competenti gli organi categoriali, sentito il parere della Segreteria dell'Unione Sindacale Territoriale.

Il Comitato Esecutivo è competente a concedere ai dirigenti sindacali l'autorizzazione ad assumere e a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale, nonché a stabilire le norme relative alla non cumulabilità degli incarichi.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in assenza, da un componente della Segreteria a ciò delegato.

I componenti il Comitato Esecutivo hanno il dovere di intervenire a tutte le sedute.

Le assenze devono essere giustificate.

La Segreteria ha facoltà di far intervenire al Comitato Esecutivo esperti per le particolari materie in discussione.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste dal presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

La composizione del Comitato Esecutivo è definita dal Regolamento di attuazione.

Il Comitato Esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposte del Coordinamento femminile.

Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso Coordinamento.

LA SEGRETERIA DELL'UNIONE

Articolo 20

La Segreteria dell'Unione è composta:

- dal Segretario Generale
- dall'eventuale Segretario Generale Aggiunto
- dai Segretari

eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni, nel numero complessivo stabilito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

La Segreteria rappresenta l'Unione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità. Inoltre:

- predispone tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell'Unione attuando le decisioni dei suoi Organi deliberanti e le direttive confederali;
- coordina le attività dei Sindacati Territoriali di Categoria;
- applica il trattamento economico e normativo del personale;
- redige per il Congresso la relazione dell'Unione;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Comitato esecutivo;
- illustra al Comitato Esecutivo l'andamento economico-finanziario degli Enti, Associazioni e Società collaterali alla UST.

La rappresentanza legale dell'Unione spetta al Segretario Generale.

Ad un Segretario Confederale viene attribuita la responsabilità per l'amministrazione del patrimonio della Unione Sindacale Territoriale e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse dell'organizzazione.

La Segreteria risponde collegialmente, della gestione del patrimonio finanziario della UST, di fronte ai superiori organi deliberanti.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività confederale.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 21

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo e adempie alle sue funzioni in coerenza con le norme dello Statuto, del relativo Regolamento di attuazione, degli ulteriori Regolamenti e del Codice Civile in quanto applicabili.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine valgono le incompatibilità previste dallo statuto e dal regolamento Confederale.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del suo Presidente riferisce sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da 5 (cinque) componenti di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti eletti dal Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale e non sono revocabili nel corso del mandato. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente scegliendolo tra i componenti effettivi. Qualora il Presidente per dimissioni o altra causa, lasci il Collegio, il Consiglio ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti e non all'Organizzazione che abbiano requisiti e specifica competenza.

I Sindaci non possono far parte del Consiglio Generale dell'UST. È inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.

Capitolo V

INCOMPATIBILITÀ – ROTAZIONE - LIMITI DI ETA' - ELEGGIBILITA' - COOPTAZIONI

(vedi art 3 del Regolamento)

Articolo 22

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari generali e Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è:

- a) di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali Aggiunti di USR/USI, UST, di Federazione di categoria Regionale e Territoriale, nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e Confederale;
- b) di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, per i Segretari Generali di Federazione Nazionale di Categoria;
- c) di due mandati (8 anni) per il Segretario Generale della struttura Nazionale Confederale.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegio Sindacale all'art. 21 del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Articolo 23

Le iscritte/iscritti possono accedere agli organi direttivi alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla CISL di almeno 2 (due) anni.

L'elezione a componente di organi direttivi ed esecutivi territoriali di Unione o di Categoria non stabilisce di per sé rapporto di impiego con l'organizzazione sindacale. Qualora per un componente di organi direttivi ed esecutivi si determinasse l'insorgere, dopo la sua stessa elezione, di un rapporto d'impiego con l'organizzazione sindacale, il rapporto stesso decorrerà dalla data del suo effettivo inizio e non da quella dell'elezione a componente di organi direttivi od esecutivi.

Capitolo VI

FINANZE ED AMMINISTRAZIONE

(vedi artt.14-15-16 del Regolamento)

Articolo 24

Le entrate ordinarie dell'Unione sono costituite dalla quota parte dei contributi sindacali degli associati riscossi dai sindacati territoriali, nonché dai contributi sindacali riscossi dai sindacati nazionali per la contribuzione centralizzata, nell'entità fissata dal Consiglio Generale Confederale.

Il Consiglio Generale dell'Unione può deliberare, su proposta della Segreteria, forme di contribuzione straordinaria a favore dell'Unione, nell'ambito delle direttive confederali in materia.

In tale caso il Consiglio Generale ne determina la misura, le modalità di riscossione, la destinazione e l'eventuale riparto.

Articolo 25

L'andamento amministrativo dell'Unione dovrà essere regolamentato dalla Segreteria territoriale, in conformità alle direttive Confederali.

PATRIMONIO

Articolo 26

I contributi sociali di spettanza dell'Unione Territoriale e tutti i beni mobili ed immobili da essa acquisiti per qualsiasi titolo o causa, costituiscono patrimonio dell'Unione stessa.

I beni mobili ed immobili dati in semplice godimento all'Unione dalla Confederazione, restano di proprietà di questa e l'Unione ne è semplice depositaria.

L'Unione redige e approva annualmente un rendiconto economico e finanziario.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

I singoli associati o gruppi associati o associazioni aderenti, non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contribuzione in precedenza versata, salvo che nel caso di scioglimento della Confederazione.

Articolo 27

L'Unione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario che legittimamente la rappresenta di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria, nei limiti delle competenze e dei fini statutari.

Le Organizzazioni Territoriali di Categoria e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non possono, per qualsiasi titolo e causa, chiedere di essere sollevate dall'Unione territoriale.

Capitolo VII

ENTI – ASSOCIAZIONI - SERVIZI

(vedi art.13 del Regolamento)

Articolo 28

Per assicurare agli iscritti e ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa per rafforzare il patto associativo nella CISL, la UST costituisce strutture polivalenti e integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali e con il coordinamento della USR.

Tali strutture coordinano la politica dei servizi della Confederazione, delle Associazioni e degli Enti Confederati, curandone la diffusione nel territorio del Sistema Servizi. Gli Enti, Associazioni e Società collaterali, attraverso le quali vengono erogate le attività dei servizi, redigono un proprio bilancio che verrà illustrato al Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dall'articolo 19 del presente Statuto.

ARTICOLO 29

La UST può costituire Enti, promuovere e partecipare ad Associazioni e Società.

Capitolo VIII

MODIFICHE STATUTARIE

(vedi art.17 del Regolamento)

Articolo 30

Per la modifica del presente Statuto si applica la procedura di cui ai commi seguenti:

- a) dal Congresso su richiesta scritta del 50%+1 dei delegati;
- b) dal Consiglio generale della Ust a maggioranza di 2/3;
- c) dalle Federazioni territoriali su delibera dei propri direttivi a maggioranza di 2/3, le proposte devono essere inviate alla apposita Commissione nominata dal Consiglio Generale UST almeno 20 giorni prima della convocazione del Congresso della UST.

Sul merito delle proposte e sulla loro presentazione al Congresso dell'Unione discute ed esprime voto il Consiglio Generale.

Le proposte che riceveranno la maggioranza dei 2/3 verranno proposte al Congresso; per quelle che riceveranno solo la maggioranza semplice il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

A tale scopo la Segreteria dell'Unione convocherà il Consiglio Generale almeno 10 giorni prima del Congresso.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Capitolo IX

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

(vedi art.17 del Regolamento)

Articolo 31

Il Regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può essere successivamente modificato dal Consiglio Generale, convocato con uno specifico ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Non è ammessa altra procedura.

Capitolo X

NORME GENERALI

Articolo 32

Il Consiglio Generale dell'Unione ha delega a conclusione del Congresso Nazionale, di adeguare le norme del presente Statuto per renderle omogenee a quelle dello Statuto Confederale.

Articolo 33

In caso di scioglimento dell'Unione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 34 - NORMA TRANSITORIA

Le elezioni avvenute in sede congressuale del Collegio dei Sindaci, sulla base delle norme in vigore al momento delle elezioni, anche se difformi da quelle stabilite nel presente statuto in conseguenza delle modifiche apportate dal Congresso, rimangono valide sino al prossimo.

Articolo 35

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme dello Statuto Confederale applicabile anche per analogia.

Le eventuali norme del presente Statuto in contrasto con quello Confederale dovranno essere conformate a quest'ultimo.



**REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE DELLO STATUTO**

UST CISL

Monza Brianza Lecco

Approvato

*Regolamento approvato dal Consiglio Generale Ust Cisl Monza Brianza Lecco del 22 marzo 2013;
modificato dal Consiglio Generale Ust Cisl Monza Brianza Lecco del 6 novembre 2017.*

INDICE

Articolo 1 - Sede	pag. 2
<u>Iscrizione e Tesseramento</u>	
Articolo 2 - Iscrizione	pag. 2
<u>Incompatibilità – Rotazione – Limiti - Età</u>	
Articolo 3	pag. 3
<u>Organismi</u>	
Articolo 4 - Congresso	pag. 3
Articolo 5 – Consiglio Generale	pag. 4
Articolo 6 – Convocazione del Consiglio Generale	pag. 4-5
Articolo 7 - Commissioni	pag. 5
Articolo 8 – Comitato Esecutivo	pag. 5
Articolo 9 – Convocazione del Comitato Esecutivo	pag. 5
Articolo 10 – La Segreteria	pag. 6
Articolo 11 - Votazioni	pag. 6
<u>Norme di Comportamento</u>	
Articolo 12 – Impegni dei Rappresentanti della Cisl	pag. 6
<u>Gli Enti, le Associazioni, le Società della Cisl</u>	
Articolo 13	pag. 6-7
<u>La Gestione del Patrimonio</u>	
Articolo 14 – Beni mobili e immobili	pag. 7
Articolo 15	pag. 7-8
Articolo 16 – Bilanci	pag. 8
<u>Adeguamenti Statutari e/o Regolamentari</u>	
Articolo 17	pag. 8
Articolo 18 - Rinvio	pag. 8

Articolo 1 – Sede

L'Unione Sindacale Territoriale della Cisl Monza Brianza Lecco ha Sede Legale a Monza in Via Dante n. 17/A e la Sede Amministrativa a Lecco in Via Besonda Inferiore n. 11.

Iscrizione e Tesseramento

Articolo 2 - Iscrizione

La domanda d'iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta dall'interessato alla Segreteria del Sindacato Territoriale di Federazione di Categoria competente.

A fronte di orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Segreteria Territoriale può respingere l'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

L'iscrizione alla CISL va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa.

In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritta/o.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza che continuano a svolgere un'attività produttiva come dipendenti si iscrivono nella categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle strutture confederali della CISL possono iscriversi in qualsiasi categoria nel territorio di competenza, purché non abbiano un incarico elettivo in una Federazione, in tal caso, dovranno iscriversi alla Federazione in cui esercitano il mandato.

Le/I Dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione iscriversi con riferimento all'articolo 31 L. 300/70 e art. 3 D.Lgs 564/96.

L'iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di sottoscrizione della delega o del versamento dei contributi per le tessere a pagamento diretto.

All'iscritta/o sarà consegnata la tessera di iscrizione.

All'inizio di ciascun anno entro il 30 aprile per le/gli iscritte/i al 31 dicembre e che non sia cessata l'iscrizione la tessera va convalidata per l'anno in corso.

Le Federazioni ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa. A tal fine il programma per la gestione online delle/degli iscritte/i, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unica contenente i dati delle Federazioni e dei Servizi. Il completamento dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d'intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il Proselitismo.

Incompatibilità - Rotazione – Limiti - Età

Articolo 3

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione

Le/I componenti delle Segreterie di Categoria e dei livelli Confederali possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle cariche di Segreteria della FNP.

La/Il Dirigente, a qualsiasi livello di Federazione e Confederale, non può cumulare cariche nella stessa Segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non consecutivi.

Il limite di 5 mandati deve intendersi anche per le/i Dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una categoria pluricomposta. (E' prevista una gradualità, fino alla Conferenza Organizzativa del 2019, per uniformarsi).

Il dirigente che viene eletto a due o più cariche tra loro incompatibili, deve optare per una sola carica, con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alle cariche successive. In caso di inadempienza gli organi competenti lo dichiareranno decaduto dalla carica alla quale venne eletto successivamente alla prima conferitagli.

Anche per gli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche valgono le incompatibilità.

Per quanto non esplicitato nel presente articolo valgono le norme previste dallo Statuto Confederale e dal relativo Regolamento di attuazione.

Organismi

Articolo 4 - Congresso

Il Consiglio Generale emana: il Regolamento per la elezione delle/dei delegate/i al Congresso, contestualmente alla convocazione dello stesso, ed approva il regolamento di funzionamento, individuando le percentuali utili ad una equilibrata presenza di genere.

La FNP partecipa al Congresso della UST con un numero di delegati pari al 25% del totale della media degli associati della Cisl - pensionati compresi - del quadriennio precedente, nella struttura territoriale.

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il venti e il trenta per cento, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria a tutti i livelli, delle USR/USI e delle UST, dovranno prevedere, nelle liste un'appropriata percentuale. I regolamenti prevedranno altresì un'adeguata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i. Il presente articolo si applica alla FNP solo con riferimento alla presenza di genere.

Articolo 5 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale dalla UST è così composto:

- a) da n.67 componenti eletti nel Congresso, di cui 11 candidati FNP; qualora ne risultasse eletto un numero inferiore di 11, il Consiglio Generale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante;
- b) da un componente di diritto per ogni Federazione Territoriale di Categoria di prima affiliazione nella persona della/del Dirigente Responsabile comunque denominato;
- c) da n. 30 componenti in rappresentanza delle Categorie, di cui 10 della FNP, in proporzione al numero degli iscritti, garantendo una equilibrata rappresentanza delle specificità territoriali (monzese e lecchese);
- d) dalla Responsabile del Coordinamento Femminile;

Va garantita una equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani.

I rappresentanti di cui alla lettera c) sono eletti dai rispettivi Consigli Generali, che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

La rappresentante di cui alla lettera d) è nominata dal Consiglio Generale UST, su proposta della Segreteria, sentito il Coordinamento Femminile, di norma, nella prima sessione successiva al Congresso.

Per quanto riguarda il punto a), va garantita una presenza di genere almeno pari al 30%.

Al Consiglio Generale parteciperanno, con solo diritto di parola, i Responsabili Territoriali di: Inas, Caf, Ial, Adiconsum, Anolf, Sicut e Anteas e i Rappresentanti nei Comitati degli Enti Previdenziali di estrazione CISL.

Inoltre, nel limite massimo del 5% del numero dei consiglieri, il Consiglio Generale può nominare, ad integrazione del Consiglio medesimo, operatori e/o esperti che partecipano ai lavori con il solo parere consultivo.

Possono candidarsi, per essere eletti nel Consiglio Generale, tutti gli iscritti della UST tranne coloro che sono già componenti di diritto a norma dei comma b) e c) del presente articolo.

Il numero dei rappresentanti della Federazione Territoriale dei Pensionati sarà pari al 20% del totale dei componenti del Consiglio Generale della UST.

I rappresentanti della FNP, nel Consiglio Generale UST, saranno eletti, per il 50%, dal Direttivo FNP e, per l'altro 50%, dal Congresso UST.

Ove, per qualsiasi ragione, si verifichi una vacanza tra i componenti del Consiglio Generale eletti al Congresso, questa sarà ricoperta da colui/colei che in sede di Congresso riportò in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, salvo che la vacanza riguardi i componenti della FNP.

In tal caso la Fnp avrà diritto a designare la/il componente subentrante.

Articolo 6 - Convocazione del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione, per l'elezione delle cariche, di regola, in chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso della UST.

La/Il componente più anziano dell'Ufficio di Presidenza presiede il Consiglio Generale fino all'elezione della Segreteria.

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale, prevista dall'articolo 16 dello Statuto, deve essere effettuata con l'indicazione dei punti all'ordine dei giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione contenga esplicita motivazione d'urgenza.

La convocazione straordinaria del Consiglio Generale è effettuata dalla Segreteria della UST che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora PEC.

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria della UST.

Articolo 7 - Commissioni

Il Consiglio Generale può costituirsi in Commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria il Consiglio Generale nomina, al suo interno, le Commissioni, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possono esercitare funzioni deliberanti.

Le/i componenti delle Commissioni sono designate/i dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono avvalersi della partecipazione in forma consultiva di operatori o esperti sulla materia in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria UST.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio

In aggiunta al numero di convocazioni ordinarie statutariamente previste, il Consiglio Generale sarà altresì convocato una volta all'anno per trattare di temi internazionali.

Articolo 8 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da:

- a) componenti la Segreteria UST;
- b) n° 22 componenti il Consiglio Generale elette/i nel proprio seno;
- c) Responsabile del Coordinatrice Femminile;

Vi partecipano, con diritto di parola, le/i Responsabili degli Enti, delle Associazioni, collaterali alla CISL, dei Servizi Fiscali e dei Dipartimenti costituiti a supporto della Segreteria.

Articolo 9 - Convocazione del Comitato Esecutivo

L'Esecutivo è convocato dalla Segreteria in forma scritta, almeno 8 giorni prima della riunione, salvo che la convocazione non contenga esplicita motivazione d'urgenza.

L'ordine dei giorno è fissato dalla Segreteria.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale; in sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto o da un componente la Segreteria allo scopo delegato dal Segretario Generale.

Articolo 10 – La Segreteria

La Segreteria è composta da n° 3 componenti.

La composizione dovrà prevedere almeno una presenza femminile, assicurando, in ogni caso la presenza dei due generi.

Articolo 11 - Votazioni

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti per appello nominale.

Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.

A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL.

Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono di norma su scheda bianca.

Per le elezioni dei Comitati Esecutivi od organismi similari, con il voto $\frac{2}{3}$ delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretario/o Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte delle elettrici e degli elettori

Per le elezioni dei Comitati Esecutivi o organismi similari, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Norme di Comportamento

Articolo 12 - Impegni dei Rappresentanti della Cisl

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente agli organismi designanti, ricevono dagli stessi le necessarie istruzioni, segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'Organizzazione.

Il mancato adempimento di tale impegno viene segnalato dalla Segreteria all'Esecutivo, che può decidere la revoca del mandato.

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza, ai rimborsi o ad altri emolumenti derivanti da incarichi coperti su designazione sindacale, vengono disciplinate - per tutta l'Organizzazione - da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale, nel Regolamento Economico.

Gli Enti, le Associazioni, le Società della CISL

Articolo 13

Gli Enti e le Associazioni collaterali alla Cisl sono strumenti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla Cisl e articolano le proprie strutture a livello Nazionale, Regionale e/o Territoriale.

È previsto un coordinamento del sistema servizi a livello Nazionale e Regionale.

Quando negli Statuti degli Enti, delle Associazioni e delle Società collaterali alla Cisl sia prevista la nomina diretta o indiretta dei Presidenti o Responsabili ai vari livelli da parte della Cisl, la stessa deve essere effettuata dai Consigli Generali del livello di competenza.

La Confederazione può disporre controlli sull'andamento economico, gestionale e finanziario delle Società, dei Servizi, degli Enti e delle Associazioni promosse o costituite dalle strutture Cisl. Tale verifiche e controlli saranno affidate al Servizio Ispettivo.

La Gestione del Patrimonio

Articolo 14 - Beni mobili e immobili

I beni mobili e immobili, a qualunque titolo acquisiti, costituenti patrimonio della UST e degli Enti dalla stessa promossi, devono essere - a seconda della loro natura - registrati e inventariati.

Di tali beni l'Unione disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo - ove necessario - alla stipula di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

Quando, per la miglior gestione dei beni mobili e immobili, la UST costituisce forme societarie, spetta all'Esecutivo designare i rappresentanti della CISL.

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della UST e degli Enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

La titolarità di ogni bene mobile e immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla UST o alle singole strutture.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della CISL e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i Rappresentanti Legali delle Federazioni e della Unioni, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 15

Le Organizzazioni: Confederale, Categoriale e Territoriali rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutarie.

A tal fine, le strutture Confederali e le Federazioni di Categoria a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i Dirigenti elette/i, a copertura dei rischi "professionali" derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni le/i Dirigenti politici delle organizzazioni, Confederale, Categoriale e Territoriali che rispondono, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da esse/i assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevate/i dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

Le/I Dirigenti politici delle organizzazioni, Confederale, Categoriale e Territoriali rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da esse/i compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Le strutture categoriale e orizzontali dovranno identificare la/il/i Responsabile/i del trattamento dei dati personali delle/degli iscritte/i a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003(privacy) e successive modifiche.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 626/94 (sicurezza) e successive modifiche.

Articolo 16 - Bilanci

L'elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture in conformità alle norme ed alla modulistica decise dalla Confederazione.

I bilanci devono essere verificati dai Collegi Sindacali, che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle/dei operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati Esecutivi.

I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.

I bilanci dovranno essere approvati dai competenti organi delle strutture e inviati entro le date previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.

Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione "on line" del bilancio consolidato.

Le strutture che non provvedono agli adempimenti di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dal livello Confederale e sottoposte ad ispezioni amministrative secondo le procedure previste.

Adeguamenti Statutari e/o Regolamentari

Articolo 17

Le strutture devono ad adeguare lo Statuto ed il relativo Regolamento a quelli Confederali dalla loro approvazione entro 3 mesi.

Articolo 18 - Rinvio

Per quanto altro non esplicitamente contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento Confederale e/o Usl.